

3964 - Controllo accessori (ganci, carrelli appendice, ecc.) nelle revisioni veicoli

Aggiornato al 23/06/2009

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTNAGP

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 80.

CONTENUTO

Sommario:

3964.0 QUADRO GENERALE

3964.1 CONTROLLO DEL CARRELLO APPENDICE

3964.1.1 Controllo visivo del carrello appendice

3964.2 CONTROLLO DELLE STRUTTURE APPLICATE POSTERIORMENTE ALLA CARROZZERIA

3964.3 CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PER DISABILI

3964.3.1 Controllo visivo dei dispositivi per disabili

3964.4 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE DELLE CISTERNE

3964.4.1 Controllo visivo delle protezioni antinfortunistiche delle cisterne

3964.0 QUADRO GENERALE

Tra gli accessori e i dispositivi che equipaggiano i veicoli in circolazione si distinguono fondamentalmente quelli:

- **obbligatori per alcune categorie di veicoli** (generalmente non sono nemmeno indicati sulla carta di circolazione) come dispositivi a luce lampeggiante gialla, estintori, protezioni antinfortunistiche delle cisterne, ecc.;
- **facoltativi** che, se presenti, debbono essere aggiornati sulla carta di circolazione come ganci di traino, carrelli appendice, strutture portaoggetti applicate sullo sbalzo posteriore, dispositivi per disabili ed altri.

Gli **accessori obbligatori e facoltativi**, se installati, devono essere oggetto di controllo in occasione della revisione del veicolo al fine di verificare che (1):

- siano correttamente installati e/o funzionanti,
- siano presenti, se obbligatori per il tipo di veicolo,
- non costituiscano pericolo per la sicurezza di circolazione.

3964.1 CONTROLLO DEL CARRELLO APPENDICE

Il carrello appendice è considerato parte integrante del veicolo al quale è abbinato (v. inPratica 382) e deve essere sempre presentato alla revisione insieme alla motrice.

Il carrello risulta dalla carta di circolazione del veicolo al quale è abbinato tramite apposita annotazione sulla carta di circolazione compilata (v. inPratica 306):

- a **stampa meccanizzata** per recenti aggiornamenti,
- **manualmente con timbro, data e firma dell'operatore dell'UMC (allora MCTC)** se l'aggiornamento del documento è stato effettuato prima del mese di ottobre 1993.

In sede di revisione devono essere accertati:

- coincidenza tra **numero di telaio** punzonato sul carrello (il numero è impresso, di norma, sul timone o sulla struttura portante in zona anteriore sul lato destro) e quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo al quale il carrello risulta abbinato;
- funzionamento dei **dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione**;
- buono **stato dei pneumatici** (con usura uniforme);
- buono **stato della struttura portante e della carrozzeria** (cassone o pianale);
- buon funzionamento dei **dispositivi di frenatura** (in considerazione della esigua massa del carrello e del fatto che per la prova non può essere utilizzato il banco prova freni, è consigliabile eseguire la prova di frenatura bloccando la leva che comanda il freno a mano: facendo muovere la motrice per un breve tratto entrambe le ruote del carrello devono strisciare).

3964.1.1 Controllo visivo del carrello appendice

Il controllo riguarda gli **elementi di identificazione e costitutivi del carrello appendice**.



Targhetta del costruttore, numero di telaio, timone e giunto elettrico (zona anteriore del carrello)

3964.2 CONTROLLO DELLE STRUTTURE APPLICATE POSTERIORMENTE ALLA CARROZZERIA

Le strutture portaoggetti (porta sci o porta biciclette o bagagliere) installate sullo sbalzo posteriore dei veicoli possono risultare da apposita annotazione riportata sulla carta di circolazione ove, di norma, vengono indicati:

- valore della **portata massima** della struttura,
- **sporgenza massima consentita**: deve comunque rimanere entro il limite di sagoma previsto per la categoria del veicolo.

Alcune **strutture ed accessori** (portabici di tipo amovibile, porta sci, tende parasole, ecc.) applicate nella parte posteriore o laterale di autovetture e autocaravan non sono più soggette ad approvazione e vengono considerate parte del carico del veicolo a condizione che rispettino le prescrizioni del DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) (v. inPratica 389).

In sede di revisione deve essere accertato che tali attrezzature consentano il sicuro trasporto degli oggetti per i quali sono concepite.

3964.3 CONTROLLO DEI DISPOSITIVI PER DISABILI

I veicoli equipaggiati con particolari **adattamenti per sopperire alle minorazioni anatomiche o funzionali di disabili** (servofrizione, frizione a volante concentrico, acceleratore a cerchiello, comando a mano per il freno di servizio, comando a manopola dell'acceleratore, centralina sul volante con comando a raggi infrarossi per l'azionamento dei vari dispositivi, cambio automatico ed altri) devono essere approvati dal competente UMC a seguito di apposita visita e prova (v. inPratica 386.1).

La **presenza** di tali adattamenti deve risultare dalla carta di circolazione tramite annotazione descrittiva del tipo di adattamento a **stampa meccanizzata** o **manuale** (per aggiornamenti antecedenti al mese di ottobre 1993).

In sede di revisione deve essere accertato che i dispositivi installati:

- risultino quelli **annotati sulla carta di circolazione**;
- siano **posizionati ed ancorati in modo corretto e sicuro** (l'azionamento del comando deve consentire di azionare correttamente e tempestivamente il dispositivo);
- risultino **perfettamente efficienti**.

Qualora i dispositivi e gli adattamenti per disabili siano stati eliminati il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione e la revisione deve essere sospesa.

3964.3.1 Controllo visivo dei dispositivi per disabili

Il controllo riguarda i **dispositivi per la guida del veicolo da parte dei disabili** (acceleratore al volante, freno a lungo braccio, centralina di comando dispositivi di illuminazione, ecc.) e **per il trasporto di disabili** (sollevatori di carrozzelle, dispositivi di ancoraggio carrozzelle, basi girevoli sedili, ecc.) ubicati all'interno dell'abitacolo.



Adattamenti per disabili: acceleratore al volante e freno a lungo braccio



Pedana sollevatrice installata su autobus

3964.4 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE DELLE CISTERNE

La circolare 17.12.1993, n. 294/93 ha reso obbligatoria a partire dal 1994 l'installazione delle protezioni antinfortunistiche (2) su tutti i veicoli (anche quelli già circolanti) equipaggiati di carrozzeria del tipo a cisterna, sulla cui sommità sono installati dispositivi di manovra per lo scarico ed il carico della merce (v. inPratica 272).

In sede di visita di revisione, si deve verificare che:

- i sistemi di sicurezza per l'accesso ai dispositivi di manovra delle cisterne abbiano **requisiti e caratteristiche previsti dalle disposizioni emanate dal DTNAGP**;
- l'**ancoraggio** dei sistemi antinfortunistici sia realizzato in modo da non pregiudicare le caratteristiche di resistenza della cisterna.

3964.4.1 Controllo visivo delle protezioni antinfortunistiche delle cisterne

Il controllo visivo riguarda i **dispositivi antinfortunistici delle cisterne** ubicati nella parte posteriore (scaletta) e superiore (passarella) della cisterna.



Scaletta e relativa passerella



**Scaletta
(parte anteriore semirimorchio)**

(1) Anche se gli accessori e i dispositivi non obbligatori non sono espressamente elencati tra quelli soggetti a controllo in sede di revisione del veicolo, si ritiene indispensabile accertare che la loro presenza e/o il loro utilizzo garantiscano la sicura circolazione del veicolo.

(2) Il sistema di protezione deve essere realizzato mediante:

- a) una *scaletta di accesso* ai posti di lavoro sopraelevati, realizzata con gradini antisdrucchiolo aventi larghezza utile minima di 300 mm e distanti dalla parete retrostante almeno 100 mm;
- b) un *passaggio dalla scaletta alla passerella* realizzato in modo da essere sicuro e corredato da maniglioni o corrimano distanti al massimo 1.000 mm;
- c) una *passerella antisdrucchiolo* avente una larghezza minima di 400 mm, un arresto al piede di altezza minima di 30 mm, corredata da un parapetto avente il mancorrente situato ad un'altezza di almeno 800 mm; in tal caso il lato della passerella senza parapetto deve essere munito di attacchi per i moschettoni delle cinture di sicurezza qualora la passerella sia posta ad un'altezza dal suolo superiore a 2,5 m. Gli attacchi, se non sono realizzati in modo continuo, devono essere posti a distanza non superiore a 1.500 mm tra di loro.

novità 23/06/2009 Cambiata classificazione da 3954 a 3964.